

ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA INAIL CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - 2023

Il Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 in materia di lavoro introduce importanti novità anche per il personale scolastico e per gli studenti.

La tutela assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale docente delle scuole sarà la stessa oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l'infortunio in itinere.

Viene ampliata la tutela degli studenti per tutti gli eventi che si verificano all'interno dei luoghi di istruzione o nell'ambito delle attività programmate dalle scuole o degli istituti di istruzione (PCTO, viaggi d'istruzione, uscite didattiche, ecc.).

Vengono così modificate le norme attualmente in vigore che prevedono la tutela dell'Inail solamente per le attività tecnico-scientifiche nei laboratori o per le esercitazioni nelle palestre.

Questa estensione è applicabile al sistema di istruzione e formazione, alla formazione professionalizzante e superiore, includendo gli Istituti Tecnici Superiori. In particolare, per il personale scolastico, l'assicurazione coprirà anche eventuali danni subiti durante il tragitto casa-scuola (infortunio in itinere).

Le scuole non devono più attivare procedure comparative per individuare assicurazioni integrative, riducendo così gli oneri per il personale scolastico e per le famiglie.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si applica, limitatamente agli eventi avvenuti all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività o comunque nell'ambito delle attività programmate, al sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (ITS, università e AFAM). È prevista l'estensione della tutela assicurativa per studenti, insegnanti, esperti esterni, assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali, istruttori e personale ausiliario e tecnico-amministrativo.

Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

- a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di
- e) ricerca;
- f) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- g) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- h) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.